

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROV. DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 DEL 29-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 21:00, in modalità di videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PANZERI MARCO	X	
SIRONI PETER	X	
PANZERI SAMUELE	X	
BRIVIO MAURO ANGELO	X	
BIELLA AMBRA	X	
SALA MAURIZIO ENRICO	X	
FUSTELLA ROBERTO	X	
NOVA STEFANO	X	
PEREGO MICHELA	X	
PANZERI LINO ANGELO	X	
RIPAMONTI ROMEO	X	
CESANA RAFFAELE	X	
COLOMBO DARIO	X	

Numero totale presenti: 13 – Numero assenti: 0

Membro della giunta comunale – assessore esterno, senza diritto di voto:

Componente	Presente	Assente
PEREGO ANNA MARIA	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO VALERIO ESPOSITO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARCO PANZERI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale l'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto e posta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con decreto-legge n. 41 del 22.03.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

RITENUTO quindi necessario:

- istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.
- approvare le nuove tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 88 articoli e n. 3 allegati e ritenuto di procedere all'approvazione.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del

Servizio Ragioneria ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

D E L I B E R A

- 1) Fare riferimento espresso alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
- 2) DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 88 articoli e n. 3 allegati, a far parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021.
- 3) DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
- 4) DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
- 5) DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6) DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
- 7) DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Inizio discussione

Il sindaco Marco Panzeri relaziona sull'argomento; illustra la proposta di deliberazione facendo presente che vengono confermate le tariffe vigenti. Evidenzia la classificazione delle strade e la suddivisione delle stesse in due categorie, in base alle quali l'applicazione della tariffa del canone unico viene effettuata in misura differente.

Fine Discussione

Terminata la discussione, con voti n. 13 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 13 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. al fine di procedere all'approvazione del regolamento e delle tariffe entro il termine di legge;

Con voti n. 13 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 13 i componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARCO PANZERI

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
VALERIO ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 6 Tributi del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note: //

Addì, 22-04-2021

Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
Dott. Esposito Valerio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio 5 Ragioneria del Settore 2 - Economico, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Attesta inoltre l'inesistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

Note: //

Addì, 22-04-2021

Il Responsabile del Servizio

Segretario Comunale

Dott. Esposito Valerio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

Provincia di Lecco

Deliberazione di consiglio N. 10/2021 del 29-04-2021 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 E ISTITUZIONE DELLE
RELATIVE TARIFFE.

pubblicata dal 28-05-2021 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

L'addetto alle Pubblicazioni
TAVOLA ELISABETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ARTICOLO 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI
- ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTO DEL CANONE
- ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI
- ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI GENERALI
- ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE INTERNA – SERVIZI COMPETENTI
- ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO II – LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 10 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI
- ARTICOLO 11 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI
- ARTICOLO 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ARTICOLO 13 - PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO
- ARTICOLO 14 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO
- ARTICOLO 15 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI
- ARTICOLO 16 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
- ARTICOLO 17 - SERBATOI
- ARTICOLO 18 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
- ARTICOLO 19 - OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ARTICOLO 20 - OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO
- ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE
- ARTICOLO 22 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CON ARREDI E STRUTTURE
- ARTICOLO 23 - ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO
- ARTICOLO 24 - OCCUPAZIONE CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE
- ARTICOLO 25 - OCCUPAZIONI CON ANTENNE E RIPETITORI

CAPO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- ARTICOLO 26 - ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ARTICOLO 27 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- ARTICOLO 28 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE E SUBENTRO
- ARTICOLO 29 - RINNOVO, PROROGA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
- ARTICOLO 30 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D'UFFICIO
- ARTICOLO 31 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
- ARTICOLO 32 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

TITOLO III - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 33 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ARTICOLO 34 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI - "CAMION VELA"
- ARTICOLO 35 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU CARRELLI SUPERMERCATI
- ARTICOLO 36 - FRECCHE DIREZIONALI – PRE-INSEGNE
- ARTICOLO 37 - LOCANDINE
- ARTICOLO 38 - STRISCIONI E GONFALONI
- ARTICOLO 39 - PUBBLICITÀ FONICA
- ARTICOLO 40 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIVIETI

CAPO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

ARTICOLO 41 - ISTANZE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

ARTICOLO 42 - DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE

ARTICOLO 43 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 44 - TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 45 - TITOLARITA' E SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 46 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 47 - REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DELLA AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 48 - DECADENZA E ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 49 - RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 50 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

TITOLO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 51 - PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 52 - IMPIANTI DI AFFISSIONI

ARTICOLO 53 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 54 - LE TARIFFE

ARTICOLO 55 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 56 - ESENZIONI E RIDUZIONI DEL CANONE

CAPO II – CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 57 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

ARTICOLO 58 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 59 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 60 - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO – CASI PARTICOLARI

ARTICOLO 61 - OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ARTICOLO 62 - ATTIVITÀ EDILE

ARTICOLO 63 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE

ARTICOLO 64 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

ARTICOLO 65 - ANTENNE E RIPETITORI

CAPO III – CANONE PER LE LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ARTICOLO 66 - CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ARTICOLO 67 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

ARTICOLO 68 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

ARTICOLO 69 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI

ARTICOLO 70 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI

ARTICOLO 71 - PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE VOLANTINI

ARTICOLO 72 - PUBBLICITA' SONORA

ARTICOLO 73 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

ARTICOLO 74 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

ARTICOLO 75 - RIDUZIONI CANONE PER LE LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO IV – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 76 - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 77 - RIDUZIONE DEL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ARTICOLO 78 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 79 - RIMBORSI

ARTICOLO 80 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 81 - ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE

ARTICOLO 82 - SANZIONI

ARTICOLO 83 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

ARTICOLO 84 - AUTOTUTELA

ARTICOLO 85 - RISCOSSIONE COATTIVA

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 86 - NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 87 - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 88 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

ALLEGATO B- PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di LA VALLETTA BRIANZA del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito "il canone") così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi:
 - a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
 - b) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
 - c) l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
 - d) il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)
 - e) il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ARTICOLO 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 4.681 abitanti.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per:

a) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali.

b) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 c.c. al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Per le occupazioni occasionali di cui all'articolo 11, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di concessione della gestione del Canone a terzi, il responsabile della gestione medesima è il Concessionario.

ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE INTERNA – SERVIZI COMPETENTI

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali servizi sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II

LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) **permanenti**: occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **temporanee**: occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 11 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore e comunque non a carattere ricorrente;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazione di non più 15 mq per operazione di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore e comunque non a carattere ricorrente;
 - d) commercio ambulante itinerante per soste fino a massimo 60 minuti;
 - e) occupazioni di non più di 10 mq per pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad 6 ore e comunque non a carattere ricorrente;
 - f) occupazioni effettuate nell'ambito di iniziative specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura, beneficenza e ricerca scientifica di durata non superiore a 12 ore da associazioni, gruppi, ecc. non aventi scopo di lucro;
 - g) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

ARTICOLO 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, sempreché ne sia data immediata comunicazione all'ufficio competente del Comune e sia attivata a cura dell'interessato la regolare procedura per il rilascio della concessione.

2. La domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata all'Ufficio competente del Comune nelle 24 ore successive al verificarsi dell'evento.

1. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ARTICOLO 13 - PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono esenti dal presente canone.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è esente dal presente canone.

ARTICOLO 14 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

ARTICOLO 15 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 16 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

ARTICOLO 17 - SERBATOI

1. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. La tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore

a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ARTICOLO 18 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica e per il tempo utile per il completamento della carica.

3. Le occupazioni di suolo pubblico delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, sono esenti dal presente canone.

ARTICOLO 19 - OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi, senza l'impiego di palcoscenico e platee;
- g. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Il servizio competente del settore Territorio ha la facoltà di richiedere al soggetto richiedente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia, prima del ritiro del provvedimento autorizzatorio. Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.

4. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti.

ARTICOLO 20 - OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della relativa tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 21 - ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

ARTICOLO 22 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CON ARREDI E STRUTTURE

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni, altro...), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni del presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

ARTICOLO 23 - ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ARTICOLO 24 - OCCUPAZIONE CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

3. Per ragioni di arredo urbano l'Ufficio comunale competente può disporre la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ARTICOLO 25 - OCCUPAZIONI CON ANTENNE E RIPETITORI

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittenza costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici, radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contattori energia ecc.

3. L'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale quantificato moltiplicando la superficie occupata espressa in mq per la relativa tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

CAPO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 26 - ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di spazi e aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio nel territorio comunale sono tenuti a presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti in ragione della tipologia di occupazione.
2. La domanda va presentata non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti la data di inizio occupazione al fine di consentire la conclusione del procedimento, salvo quanto disposto per le occupazioni di urgenza.
3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". L'ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altri enti pubblici.
5. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al precedente comma, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
6. La procedura da seguire è quella descritta dai precedenti commi del presente articolo per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla particolare procedura prevista nell'articolo 11 del presente Regolamento.

10. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

11. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'ente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 27 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Gli uffici competenti ricevono l'istanza di occupazione, il Responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo tempestivamente all'ufficio al fine di interrompere il procedimento.

3. Gli uffici competenti in relazione alla tipologia di occupazione rilasciano i relativi pareri tecnici con le relative prescrizioni e li inoltrano, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi precedenti la data di inizio dell'occupazione, al Responsabile del procedimento. Decorso tale termine senza che il Responsabile del procedimento abbia ricevuto i suddetti pareri, questi si intendono non necessari al fine del rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. Il servizio competente del settore Territorio può richiedere, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal ufficio competente in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

6. Il responsabile dell'ufficio competente emetterà il provvedimento di concessione o autorizzazione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza.
8. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
9. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

ARTICOLO 28 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE E SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Ove il subentrante non provveda all'invio della comunicazione nel suddetto termine l'occupazione è considerata abusiva.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso,

qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

ARTICOLO 29 - RINNOVO, PROROGA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previa motivazione della necessità sopravvenuta. La domanda di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio e deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

2. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il Canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del Canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

ARTICOLO 30 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D'UFFICIO

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea di occupazioni permanenti il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione; nei casi di occupazione temporanea la riduzione del canone sarà in misura proporzionale ai giorni di sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone in relazione alla variazione dell'occupazione.

5. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ARTICOLO 31 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione senza giustificato motivo.

2. Nei casi di decadenza della concessione, al concessionario verrà comunicata una relazione corredata delle copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione; in caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ARTICOLO 32 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, verrà notificato al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nel termine prescritto; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 33 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
- b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:

a) INSEGNE DI ESERCIZIO: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Le insegne normalmente contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) INSEGNA PUBBLICITARIA: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) PREINSEGNE: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 e dall'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

d) CARTELLI PUBBLICITARI: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

e) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul

terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

f) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

g) IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività caratterizzato dalla variabilità del messaggio e delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Per il posizionamento di impianti a messaggio variabile si fa riferimento all'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

h) PUBBLICITÀ SUI VEICOLI: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

i) PUBBLICITÀ VARIA: pubblicità effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

j) IMPIANTI PUBBLICITARI: scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

k) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta.

l) PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO: è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

m) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

ARTICOLO 34 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI - "CAMION VELA"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione; nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario rimuovere o occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

ARTICOLO 35 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU CARRELLI SUPERMERCATI

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

ARTICOLO 36 - FRECCHE DIREZIONALI – PRE-INSEGNE

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

ARTICOLO 37 - LOCANDINE

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

ARTICOLO 38 - STRISCIONI E GONFALONI

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloncini temporanei recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

2. Per l'esposizione di striscioni e gonfaloncini a carattere permanente sarà necessaria la necessaria autorizzazione Paesaggistica.

ARTICOLO 39 - PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica può essere autorizzata previo nulla-osta del Comando di Polizia Locale ed è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e quando la sua effettuazione non contrasta con motivi di sicurezza, decoro o di viabilità. È vietata in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

2. In campagna elettorale, la pubblicità fonica all'interno del centro abitato, è consentita con le modalità indicate sull'autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal Responsabile dell'ufficio competente, secondo quanto previsto dall'art.59 c.4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge n. 130 del 1975 e la Legge n. 121/1956.

ARTICOLO 40 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DIVIETI

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico paesaggistico ed ambientale e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495-D.P.R. 610/1996) e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per segnalare ambulatori e posti di pronto soccorso. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le Farmacie.

4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

5. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.

6. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

7. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

8. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

9. E' sempre vietato utilizzare alberi e/o i supporti della segnaletica stradale e i pali dell'illuminazione per l'apposizione di supporti pubblicitari.

10. Il posizionamento di mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, attraversamenti pedonali.

11. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblicitari D.P.R. 24.7.1996 n. 503.

12. Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

13. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso. Rientrano in tale divieto qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

14. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.

15. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

16. È vietato il posizionamento nel centro storico di qualsiasi tipologia di impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne d'esercizio.

17. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve in ogni caso essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti in materia.

18. La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

CAPO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

ARTICOLO 41 - ISTANZE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare apposita istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato;
 - e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
4. La domanda deve essere corredata dai tutti i documenti utili in relazione alla particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. In particolare dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica costituita:
 - a) dalla planimetria dalla quale si desuma il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario sarà collocato, le sue caratteristiche, i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico e/o all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'eventuale edificio fa parte;
 - b) la documentazione fotografica indicante, in particolare, gli ingombri, le dimensioni massime, le forme, i colori, i materiali impiegati, le diciture e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
 - c) progetto in scala dell'impianto di pubblicità indicante gli ingombri, le dimensioni e i colori;
 - d) relazione tecnica illustrativa contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai materiali, alle eventuali strutture di sostegno ed all'illuminazione del mezzo pubblicitario;
 - e) bozzetto del messaggio da esporre;
 - f) nulla osta dell'Ente proprietario della strada, limitatamente alle strade statali e provinciali.
 - g) qualora si intenda collocare mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità di beni paesaggistici sottoposti a vincolo di cui all'art. 134 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, a tal fine la richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata dal medesimo ai competenti Uffici del Settore competente in materia di Gestione del Territorio, ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., corredata della relativa specifica documentazione, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 153 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;
 - h) qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione dal Soprintendente;

l'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (comma 1 art. 49 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.);

i) qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, il richiedente deve acquisire il preventivo parere favorevole rilasciato della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati (comma 2 art. 49 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.);

j) qualora si intenda collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari nell'area del Parco del Curone il richiedente deve acquisire la preventiva autorizzazione/nulla osta, comunque denominata, rilasciata dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo, compatibilmente con le norme specifiche dell'Ente medesimo.

k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 445/2000 e s.s.m.i. relative alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto di pubblicità sarà installato oppure atto di assenso del proprietario se diverso del richiedente ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 445/2000 e s.s.m.i. con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del luogo di posa e della spinta del vento al fine di garantirne la stabilità.

5. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi.

6. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

ARTICOLO 42 - DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con

contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

ARTICOLO 43 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la dichiarazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo tempestivamente al fine di interrompere il procedimento.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

4. Il Responsabile del servizio competente emetterà il provvedimento di concessione o autorizzazione indicando le eventuali prescrizioni. Il rilascio dell'autorizzazione per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli uffici competenti. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti a titolo autorizzativo edilizio, l'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, è subordinata al rilascio del relativo titolo autorizzativo edilizio.

5. Il diniego deve essere espresso e motivato.

6. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

7. Le autorizzazioni sono efficaci per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa.

8. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato, ove ricorre il caso, dovrà depositare presso l'Ufficio preposto idonea attestazione rilasciata dal tecnico progettista inerente l'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; per gli impianti luminosi l'interessato dovrà depositare la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norme di legge unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

9. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria.

11. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 44 - TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono **permanent**i quelle relative alle forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono **temporane**e quelle relative alle forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

ARTICOLO 45 - TITOLARITA' E SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - h) versare il canone alle scadenze previste.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel suddetto termine l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

6. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.
7. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

ARTICOLO 46 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni sono rinnovabili previa presentazione, prima della scadenza, di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alla vigente normativa in materia. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
4. Il soggetto titolare dovrà procedere, a sua cura e spese, alla rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, al ripristino delle condizioni preesistenti della sede del manufatto; la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti.

ARTICOLO 47 - REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ARTICOLO 48 - DECADENZA E ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) l'uso improprio del mezzo pubblicitario.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ARTICOLO 49 - RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA'

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Amministrazione comunale, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

ARTICOLO 50 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 51 - PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica ovvero diffusi nell'esercizio di attività economiche, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni assicura ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70 x cm 100 e relativi multipli.
5. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni; ulteriori periodi di esposizione devono essere multipli di 5 giorni.

ARTICOLO 52 - IMPIANTI DI AFFISSIONI

1. Per impianti di **PUBBLICHE AFFISSIONI** si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine o bacheche per l'esposizione di manifesti;
 - b) standardi porta manifesti;
 - c) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x cm 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" ed il numero di individuazione dell'impianto.

ARTICOLO 53 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate.
5. Il comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati ovvero per cause a lui non imputabili; in questo caso il Comune si impegna a mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi.

TITOLO V

TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 54 - LE TARIFFE

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non vengano modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) **giornaliera**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare; possono essere giornaliere, settimanali, mensili.
 - b) **annua**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 mentre la tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019. La tariffa standard costituisce la tariffa ordinaria.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

ARTICOLO 55 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria applicando le eventuali maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento.
3. L'arrotondamento è unico all'interno della medesima area di riferimento; per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori ciascuna a mezzo mq occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma.

ARTICOLO 56 - ESENZIONI E RIDUZIONI DEL CANONE

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- q) i passi carrabili e gli accessi a raso;
- r) le occupazioni occasionali di cui all'articolo 11;
- s) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
- t) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
- u) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

- v) le occupazioni effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- w) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- x) occupazioni con cassette di raccolta postale;
- y) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- z) le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico qualora i lavori relativi ad un'opera pubblica comunale vengano eseguiti direttamente dalla ditta vincitrice della gara di appalto;
- aa) le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico effettuate per lavori di qualsiasi natura eseguiti direttamente e/o indirettamente da aziende a intero capitale pubblico di cui il Comune di La Valletta Brianza è socio (es. Lario Reti Holding Spa, Silea Spa);
- bb) gli avvisi al pubblico (orari di apertura al pubblico, il giorno di riposo e altre informazioni) purché si rimanga nel limite del mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o porta di ingresso;
- cc) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- dd) la diffusione di messaggi pubblicitari avente superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- ee) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- ff) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- gg) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- hh) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- ii) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- jj) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- kk) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ll) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- mm) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

2. Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni culturali, religiose, di beneficenza, ricreative, assistenziali, filantropiche, sportive e comunque effettuate per fini non economici e realizzate con il patrocinio del Comune, la Giunta comunale valuterà di volta in volta eventuali riduzioni e esenzioni dal canone.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi o di esercizi commerciali, la Giunta comunale valuterà di volta in volta eventuali riduzioni del canone qualora l'occupante realizzerà opere di manutenzione, di conservazione, e/o di miglioramento delle aree occupate.

4. Per le occupazioni effettuate con distribuzioni automatici per la fornitura di beni e servizi, la Giunta comunale valuterà di volta in volta eventuali riduzioni e/o esenzioni dal canone.

5. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione.

CAPO II

CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 57 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Per le occupazioni ricadenti nella 1^a categoria viene applicata la tariffa nella misura intera; per le occupazioni ricadenti nella 2^a categoria la tariffa si applica nella misura del 70% rispetto alla 1^a categoria.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Per le aree destinate ai parcheggi e per le aree di sosta si applica la categoria di appartenenza della via su cui si affaccia l'area medesima.

ARTICOLO 58 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ARTICOLO 59 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee aventi una durata consecutiva fino a 12 ore al canone si applica una riduzione del 50%. Oltre le 12 ore e fino a 24 ore si applica il canone nella misura intera.
2. Per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti ulteriori riduzioni del canone:
 - a) Fino a 14 giorni: canone intero;
 - b) oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni: riduzione del 30%;
 - c) oltre i 30 giorni: riduzione del 60%.

ARTICOLO 60 - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO – CASI PARTICOLARI

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, il canone è determinato in misura forfetaria per km lineare o frazione nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. Per tali occupazioni il canone viene maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazioni di durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni: 30%;
 - b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%;
 - c) occupazioni di durata superiore a 180 giorni maggiore: 100%.

ARTICOLO 61 - OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

ARTICOLO 62 - ATTIVITÀ EDILE

1. Per le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati si applica la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per la superficie occupata e per i giorni di occupazione.

ARTICOLO 63 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per la superficie occupata e per i giorni di occupazione.
2. Per le fiere il versamento del canone deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente,

ARTICOLO 64 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Per l'occupazione del suolo e soprassuolo pubblico di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuto il canone annuale come stabilito dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 65 - ANTENNE E RIPETITORI

1. Il canone per le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione del relativo coefficiente moltiplicatore deliberato dalla Giunta Comunale.
2. Per l'installazione temporanea degli impianti legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

CAPO III

CANONE PER LE LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ARTICOLO 66 - CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.
2. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 3 mesi e inferiore all' anno si applicherà per ogni mese o frazione di mese, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro e quindi finalizzati a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ARTICOLO 67 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
2. La pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa per proprio conto o adibiti ai trasporti per conto della stessa, è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti. Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata. Non è dovuto il canone per l'indicazione sui veicoli del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, delle

ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

ARTICOLO 68 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

1. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica la tariffa giornaliera per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, si riduce del 50%.

ARTICOLO 69 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, il canone è dovuto a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita per ogni giorno o frazione per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

ARTICOLO 70 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI

1. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili il canone è applicato per ogni giorno o frazione e ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

ARTICOLO 71 - PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE VOLANTINI

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini, manifestini e altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari il canone è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e dalla dimensione dei mezzi pubblicitari.

ARTICOLO 72 - PUBBLICITA' SONORA

1. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

ARTICOLO 73 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi, insegne o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie, la tariffa standard annuale. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dell'impresa si applica in misura pari alla metà.

ARTICOLO 74 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze si applica il canone per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

ARTICOLO 75 - RIDUZIONI CANONE PER LE LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per la pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni di cui al punto a), anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

CAPO IV

CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 76 - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.
2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il relativo canone al Comune che provvede alla loro effettuazione e il pagamento è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x cm 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni, o multipli, è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. Il canone è maggiorato nelle seguenti misure:
 - 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - 50% per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli
 - 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ARTICOLO 77 - RIDUZIONE DEL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

TITOLO VI

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ARTICOLO 78 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il canone andrà assolto utilizzando la modalità di pagamento di cui alla piattaforma PagoPa, prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale o le altre modalità previste dal medesimo codice.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

ARTICOLO 79 - RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12 euro, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente maggiorati di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ARTICOLO 80- RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 e ss.mm.ii.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

ARTICOLO 81 - ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'ufficio competente.

1. Il Comune, o il Concessionario, provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

ARTICOLO 82 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla Legge 689/1981.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali maggiorati di un punto percentuale, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689. Fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 c.2 della L.689/81.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 83 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla loro rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate a commettere gli illeciti possono essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

3. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. Il servizio comunale competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi.

4. Sono a carico del trasgressore tutte le spese sostenute d'ufficio per la rimozione, il magazzinaggio, la custodia nonché le spese per il ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie previste per la specifica occupazione abusiva.

ARTICOLO 84 - AUTOTUTELA

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento

dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il servizio comunale competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

ARTICOLO 85 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolto dal Comune o dal soggetto affidatario della gestione del canone e è effettuata mediante gli strumenti di legge.

2. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi non supera 12 euro.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 86 - NORME TRANSITORIE

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

ARTICOLO 87 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP/ICP/DPA.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 88 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO A- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo, le strade le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Per le occupazioni ricadenti nella 1^a categoria viene applicata la tariffa nella misura intera; per le occupazioni ricadenti nella 2^a categoria la tariffa si applica nella misura del 70% rispetto alla 1^a categoria.
4. Per le aree destinate ai parcheggi e per le aree di sosta si applica la categoria di appartenenza della via su cui si affaccia l'area medesima.

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA			
Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate, ai fini del presente canone unico, nella CATEGORIA 1		Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate, ai fini del presente canone unico, nella CATEGORIA 2	
VIA	ACHILLE GRANDI		
VIA	ADDA		
VIA	ALBAREDA		
VIA	ALCIDE DE GASPERI		
VIA	ALDO MORO		
VIA	ALESSANDRO VOLTA		
VIA	ANTONIO CANOVA		
VILLAGGIO	ARNICA		
VIA	BAGAGGERA		
VIA	BARBABELLA		
VIA	BERNAGA		
VIA	BISCOIA		
VIA	BONGIAGA		
VIA	BRIANZA		
		VIA	BUSARENGO
VIA	CA' BIANCA		
VIA	CAMPO		
VIA	CASA SIRONI		
VIA	CASALE RONCO		
VIA	CASTELLAGO		
VIA	CASTELLO		
VIA	CASUERCHIO		
VIA	CEREDA		
VIA	CERVINO		
VIA	CESARE CANTU'		
VIA	CHIOSO		
VIA	CILIEGIO		
VIA	CIPRESSO		
VIA	COLOMBAIO		
VIA	CROCETTA		
VIA	CROCIONE		
		VIA	CURONE
VIA	DANTE ALIGHIERI		
TRAVERSA	DELLA PESA		
VICOLO	DELLA TORRE		
		VIA	DESERTO
PIAZZA	DON AMBROGIO ROCCA		

VIA	DON ANGELO BARZAGHI		
VIA	ERINO		
		VIA	FAIDO
VIA	FONTANA		
		VIA	FONTANILE
VIA	FORNACE		
VIA	FRANCOLINO		
VIA	FRIGOLA		
		VIA	GALBUSERA BIANCA
		VIA	GALBUSERA NERA
VIA	GALLAVRESI		
VIA	GELSO		
VIA	GIACOMO MATTEOTTI		
VIA	GIARDINO		
VIA	GIOVANNI BELOTTI		
VIA	GIOVANNI PASCOLI		
VIA	GIOVANNI XXIII		
VIA	GIUSEPPE RIPAMONTI		
VIA	GLORIA		
VIA	INTERNO		
VIA	IV NOVEMBRE		
VIA	J.F.KENNEDY		
VIA	LAURO		
VIA	LECCO		
VIA	LISSOLO		
VIA	LOMBARDIA		
VIA	LONGAINA		
VIA	LUCIANO MANARA		
PIAZZETTA	LUIGI BRAMBILLA		
VIA	MALNIDO		
VIA	MALPENSATA		
VIA	MARCO BRUSADELLI		
VIA	MARIAZZO		
VIA	MONASTERO		
VIA	MONTEGRAPPA		
VIA	MONTEVECCHIA		
VIA	MULINO		
VIA	OLMO		
VIA	ORTI		
		VIA	OSPEDALETTO
VIA	PERA		
VIA	PESCHIERA		
VIA	PIANELLO		
VIA	PIAVE		
VIA	PONTE		
VIA	POZZO		
VIA	PRIVATA		
VIA	RAMPINA		
VIALE	RIMEMBRANZE		
VIA	RIMEMBRANZE		
VIA	RIVAZZA		
VIA	ROCCOLO		
VILLAGGIO	RODODENDRO		
VIA	ROMA		
VIA	RONCADA		
VIA	RONCARIA		
VIA	RONCHETTO		

VIA	RONCHI		
VIA	ROSETO		
VIA	SACRO CUORE		
VIA	SAN GIORGIO		
VIA	SAN PIETRO		
VIA	SANDRO PERTINI		
VIA	SANTA CATERINA		
VIA	SANT'AMBROGIO		
VIA	SARA INFERIORE		
VIA	SARA SUPERIORE		
VIA	SCALINATA		
VIA	SERENA		
VIA	SPIAZZO		
VIA	STATALE		
PIAZZA	SUOR AGNESE COLOMBO		
VIA	TRIESTE		
VIA	VITTORIO VENETO		
VIA	XXV APRILE		
VIA	ZERBINE		
		STRADA COMUNALE	DA CASTERNAGO AD ALDUNO
		STRADA COMUNALE	DA SARA AD ALBAREDA
		STRADA COMUNALE	DEI SELVETTI
		STRADA COMUNALE	VECCHIA DA SARA A CASTERNAGO

ALLEGATO B- PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI - LA VALLETTA BRIANZA								
Codice Impianto	Ubicazione	Quantità	Tipologia	Facce	Dimensioni		Superficie totale	Utilizzo
					base	altezza		
1	Via Lissolo - Piazzale ristorante	1	Bacheca	1	0,65	0,65	0,42	Istituzionale
2	Via IV Novembre - fronte Chiesa	1	Bacheca	1	1,6	1,2	1,92	Istituzionale
3	Via Canova civ. 1	1	Bacheca	1	1,57	1,17	1,84	Istituzionale
4	Via Privata civ. 13	1	Bacheca	1	1,57	1,17	1,84	Istituzionale
5	Via Bernaga ang. Via Monastero	1	Stendardo	1	1,5	1,3	1,95	Istituzionale/Funebre
6	Via Ponte civ. 7	1	Stendardo	1	1,5	1,3	1,95	Istituzionale/Funebre
7	Via Privata Parco civ. 13	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
8	Via Albareda	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
9	Via Albareda	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
10	Via Brusadelli civ. 22	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
11	Via Brusadelli civ. 22	1	Stendardo	1	1,4	2	2,80	Funebre
12	Via Ponte civ. 26	1	Stendardo	2	2	1,4	5,60	Commerciale
13	Via Lissolo - parcheggio ristorante	1	Stendardo	1	1,5	1,3	1,95	Istituzionale/Funebre
14	Via Brianza ang. Via Scalinata	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
15	Via Brianza	1	Stendardo	1	1,4	1	1,40	Istituzionale
16	Via Statale ang. Via Pascoli	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
17	Via Statale ang. Via Pascoli	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
18	Via Pascoli - cabina ENEL	1	Tabella	1	1	2,8	2,80	Commerciale
19	Via Pascoli - cabina ENEL	1	Tabella	1	2	1,4	2,80	Commerciale/Funebre
20	Via Albareda civ. 48	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale
21	Via Brusadelli - lato Farmacia	1	Bacheca	1	1,2	1,2	1,44	Istituzionale
22	Via Vittorio Veneto ang. Via Rimembranze	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale
23	Via Vittorio Veneto civ. 2	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale

24	Via Rampina ang. Via Lecco	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale
25	Via Sacro Cuore Piazza del Municipio	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale
26	Via Ciliegio civ. 23	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale
27	Via Sara Inferiore civ. 37 ang. Via Lombardia	1	Bacheca	1	1,2	1,2	1,44	Istituzionale
28	Via A. De Gasperi ang. Via S. Ambrogio	1	Bacheca	1	1,2	1,2	1,44	Istituzionale
29	Via S. Ambrogio civ. 60	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale
30	Via Belotti ang. Piazza Don A. Rocca	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale
31	Via Lauro civ. 3	1	Bacheca	1	1,25	1,25	1,56	Istituzionale
32	Via Fornace civ. 14	1	Bacheca	1	1,2	1,2	1,44	Istituzionale
33	Via Rimembranze ang. Via Vittorio Veneto	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale/Funebre
34	Via Rimembranze ang. Via Vittorio Veneto	1	Stendardo	1	1,4	1	1,40	Istituzionale
35	Via Rimembranze ang. Via Suor Agnese Colombo	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
36	Via Rimembranze ang. Via Suor Agnese Colombo	1	Stendardo	1	1,4	1	1,40	Funebre
37	Via Casa Sironi - parcheggio cimitero	1	Stendardo	2	1,4	1	2,80	Funebre
38	Via Lombardia ang. Via Statale	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
39	Via Lombardia ang. Via Statale	1	Stendardo	1	2	1,4	2,80	Commerciale
40	Via Lombardia ang. Via Statale	1	Stendardo	1	1,4	1	1,40	Istituzionale/Funebre
41	Via Lombardia ang. Via Ciliegio	1	Stendardo	2	1,4	1	2,80	Istituzionale/Funebre
42	Via Lombardia ang. Via Sara	1	Stendardo	2	1,4	1	2,80	Istituzionale/Funebre
43	Via Lombardia civ. 71/73 - parcheggio cabina ENEL	1	Stendardo	2	2	1,4	5,60	Commerciale
44	Via Lombardia civ. 71/73 - parcheggio cabina ENEL	1	Stendardo	2	2	1,4	5,60	Commerciale
45	Via Sant'Ambrogio ang. Via Lombardia	1	Stendardo	1	1,4	1	1,40	Funebre
46	Via Sant'Ambrogio ang. Via Gallavresi	1	Stendardo	1	1,4	1	1,40	Funebre
47	Via Belotti	1	Stendardo	1	1,4	1	1,40	Funebre

SUPERFICIE TOTALE IMPIANTI	105,89	100%
Adibiti ad affissione commerciale	51,60	48,73
Adibiti ad affissione istituzionale	36,64	34,60
Adibiti ad affissione funebre	17,65	16,67

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
--

OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO				
PERMANENTI				
	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE - 1° CATEGORIA	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE - 2° CATEGORIA	TARIFFA ANNUALE - 1° CATEGORIA €/mq	TARIFFA ANNUALE - 2° CATEGORIA €/mq
TARIFFA STANDARD DI LEGGE			30,00 €	21,00 €
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	30,00 €	21,00 €
TIPOLOGIA				
Occupazione PERMANENTE ordinaria di suolo pubblico	0,59	0,59	17,56 €	12,29 €
Occupazione PERMANENTE ordinaria di spazi soprastanti al suolo pubblico	0,21	0,20	6,15 €	4,30 €
Occupazione PERMANENTE ordinaria del sottosuolo pubblico	0,82	0,82	6,15 €	4,30 €
Occupazione PERMANENTE con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	0,59	0,59	17,56 €	12,29 €
Occupazione PERMANENTE con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,18	0,18	5,27 €	3,69 €
Distributori di carburante	1,03	1,23	30,99 €	25,82 €
Serbatoi interrati fino a 3000 litri	1,00	1,00	30,00 €	21,00 €
Serbatoi interrati - aumento per ogni 1.000 litri o frazione- oltre i 3000 litri *	0,25	0,25	7,50 €	5,25 €
Distributori automatici di tabacchi	0,34	0,37	10,33 €	7,75 €
Antenne telefoniche	5,00	5,00	150,00 €	105,00 €
Occupazioni attività pubblici esercizi	1,00	1,00	30,00 €	21,00 €
Occupazione con merci e elementi di arredo	1,00	1,00	30,00 €	21,00 €

Per esenzioni vedere articolo 56 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

* I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO				
TEMPORANEE				
	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA - 1° CATEGORIA	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA - 2° CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA - 1° CATEGORIA €/mq	TARIFFA GIORNALIERA - 2° CATEGORIA €/mq
TARIFFA STANDARD DI LEGGE			0,60 €	0,42 €
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	0,60 €	0,42 €
TIPOLOGIA				
Occupazione TEMPORANEA ordinaria di suolo pubblico	1,72	1,72	1,03 €	0,72 €
Occupazione TEMPORANEA di spazi soprastanti al suolo pubblico	1,12	1,12	0,67 €	0,47 €
Occupazione TEMPORANEA ordinaria del sottosuolo pubblico	4,47	4,47	0,67 €	0,47 €
Occupazioni TEMPORANEE di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente	0,87	0,87	0,52 €	0,36 €
Occupazione TEMPORANEA con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti	0,52	0,52	0,31 €	0,22 €
Occupazioni TEMPORANEE per fiere, festeggiamenti, ad esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,72	1,72	1,03 €	0,72 €
Occupazioni TEMPORANEE realizzate, al di fuori del mercato settimanale, da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,87	0,87	0,52 €	0,36 €
Occupazioni TEMPORANEE per attività dello spettacolo viaggiante	0,35	0,35	0,21 €	0,15 €
Occupazioni TEMPORANEE con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	1,72	1,72	1,03 €	0,72 €
Occupazioni TEMPORANEE realizzate per l'esercizio di attività edilizia	1,72	1,21	1,03 €	0,51 €
Occupazioni TEMPORANEE effettuate in occasione di manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive (ove non esenti)	0,35	0,35	0,21 €	0,15 €
Occupazioni per scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,00	1,00	0,60 €	0,42 €
Antenne telefoniche	0,68	0,68	0,41 €	0,29 €
Occupazione con merci e elementi di arredo	1,00	1,00	0,60 €	0,42 €

	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA - 1° CATEGORIA	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA - 2° CATEGORIA	TARIFFA ANNUALE - 1° CATEGORIA €/KM LINEARE	TARIFFA ANNUALE - 2 ° CATEGORIA €/KM LINEARE
OCCUPAZIONE DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO A CARATTERE TEMPORANEO CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI				
Occupazioni TEMPORANEE di sottosuolo e soprasuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni:				
- fino a 1 km lineare	25,82	25,82	15,49 €	10,84 €
- oltre 1 km lineare	38,73	38,73	23,24 €	16,27 €
Occupazioni TEMPORANEE di sottosuolo e soprasuolo comunale da 30 a 90 giorni:				
- fino a 1 km lineare	33,57	33,57	20,14 €	14,10 €
- oltre 1 km lineare	50,35	50,35	30,21 €	21,15 €
Occupazioni TEMPORANEE di sottosuolo e soprasuolo comunale da 90 a 180 giorni:				
- fino a 1 km lineare	38,73	38,73	23,24 €	16,27 €
- oltre 1 km lineare	58,10	58,10	34,86 €	24,40 €
Occupazioni TEMPORANEE di sottosuolo e soprasuolo comunale oltre 180 giorni:				
- fino a 1 km lineare	51,65	51,65	30,99 €	21,69 €
- oltre 1 km lineare	77,47	77,47	46,48 €	32,54 €

Per le occupazioni temporanee aventi una durata consecutiva fino a 12 ore al canone si applica una riduzione del 50%. Oltre le 12 ore e fino a 24 ore si applica il canone nella misura intera.

Per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti ulteriori riduzione del canone:

- a) Fino a 14 giorni: canone intero;
- b) oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni: riduzione del 30%;
- c) oltre i 30 giorni: riduzione del 60%.

Per esenzioni vedere articolo 56 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
--

DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
--

PERMANENTI

	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	TARIFFA ANNUALE €/mq
TARIFFA STANDARD DI LEGGE		30,00 €
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	30,00 €
TIPOLOGIA		
PUBBLICITA' ORDINARIA effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive categorie		
Pubblicità ordinaria fino a 1 mq	0,38	11,36
Pubblicità ordinaria da 1,01 mq a 5,50 mq	0,57	17,04
Pubblicità ordinaria da 5,51 mq a 8,50 mq	0,85	25,56
Pubblicità ordinaria oltre 8,51 mq	1,14	34,08
PUBBLICITA' ORDINARIA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe		
Pubblicità ordinaria fino a 1 mq	0,76	22,72
Pubblicità ordinaria da 1,01 mq a 5,50 mq	1,14	34,08
Pubblicità ordinaria da 5,51 mq a 8,50 mq	1,42	42,60
Pubblicità ordinaria oltre 8,51 mq	1,70	51,12
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI		
Pubblicità per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere fino a 1 mq	0,38	11,36
Pubblicità per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere oltre 1,01 mq	0,57	17,04

PUBBLICITÀ PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI IMPRESA O ADIBITI AL TRASPORTO PER SUO CONTO:		
a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg	2,48	74,36
b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg	1,65	49,57
c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle categorie a) e b)	0,83	24,78
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI		
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi fino a 1 mq	1,10	33,05
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi oltre 1 mq	1,65	49,58

DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI		
TEMPORANEE*		
	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA GIORNALIERA €/mq
TARIFFA STANDARD DI LEGGE		0,60 €
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	0,60 €
TIPOLOGIA		
PUBBLICITA' ORDINARIA effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive categorie		
Pubblicità ordinaria fino a 1 mq	1,90	1,14 €
Pubblicità ordinaria da 1,01 mq a 5,50 mq	2,83	1,70 €
Pubblicità ordinaria da 5,51 mq a 8,50 mq	4,27	2,56 €
Pubblicità ordinaria oltre 8,51 mq	5,68	3,41 €
PUBBLICITA' ORDINARIA IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe		
Pubblicità ordinaria fino a 1 mq	0,08	2,28
Pubblicità ordinaria da 1,01 mq a 5,50 mq	0,11	3,40
Pubblicità ordinaria da 5,51 mq a 8,50 mq	0,14	4,26
Pubblicità ordinaria oltre 8,51 mq	0,17	5,11
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI		
Pubblicità effettuata con veicoli fino a 1 mq	1,90	1,14 €
Pubblicità effettuata con veicoli oltre 1,01 mq	2,83	1,70 €
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI		
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi fino a 1 mq	5,50	3,30 €
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi oltre 1 mq	8,25	4,95 €

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI		
Pubblicità effettuata con proiezioni fino a 30 giorni	3,43	2,06 €
Pubblicità effettuata con proiezioni oltre 30 giorni	1,72	1,03 €
PUBBLICITA' CON AEREOMOBILI		
	82,62	49,57 €
PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI		
	41,32	24,79 €
PUBBLICITA' VARIA		
Pubblicità effettuata con distribuzione di volantini, manifestini e altro materiale pubblicitario	3,43	2,06 €
PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI		
	10,32	6,19 €
TIPOLOGIA	COEFFICIENTI TARIFFA per 15 GIORNI	TARIFFA per 15 GIORNI €/mq
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI		
Pubblicità con striscioni fino a 1 mq per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	18,93	11,36 €
Pubblicità con striscioni oltre 1,01 mq per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	28,40	17,04 €

* Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 3 mesi e inferiore all' anno si applicherà per ogni mese o frazione di mese, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati

Il canone è ridotto del 50%:

- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per la pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni di cui al punto a), anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse.

La pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa per proprio conto o adibiti ai trasporti per conto della stessa, è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti. Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

Non è dovuto il canone per l'indicazione sui veicoli del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, delle ditte e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi, insegne o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie, la tariffa standard annuale. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dell'impresa si applica in misura pari alla metà.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie di proiezione.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini, manifestini e altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari il canone è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e dalla dimensione dei mezzi pubblicitari.

Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
--

PUBBLICHE AFFISSIONI		
	COEFFICIENTE PER FOGLIO	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
TARIFFA STANDARD DI LEGGE		0,60 €
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1	0,60 €
TIPOLOGIA	COEFFICIENTI PER FOGLIO	TARIFFA €/FOGLIO
Foglio cm70 x cm100 e per superfici fino a 1m ² per i primi 10 giorni	1,72	1,03 €
Foglio cm70 x cm100 e per superfici fino a 1m ² per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,50	0,30 €
Fogli per superfici superiori a 1m ² per i primi 10 giorni	2,58	1,55 €
Fogli per superfici superiori a 1m ² per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,75	0,45 €

Il canone è maggiorato del:

- 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
- 50% per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
- 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli
- 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.